

## REGOLAMENTO (CE) N. 1389/95 DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 1995

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali (seconda serie 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di taluni prodotti industriali rimarrà nell'anno 1995 insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipenderà, e per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in causa ed alle condizioni più favorevoli; che per periodi definiti occorre quindi aprire contingenti tariffari comunitari a dazi ridotti o nulli nei limiti di volumi adeguati che tengano conto della necessità di non mettere in causa l'equilibrio del mercato di tali prodotti, nonché dell'avvio oppure dello sviluppo della produzione comunitaria;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detti

contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione richiede tuttavia una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti designati qui di seguito sono sospesi nel corso dei periodi al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente %	Periodo contingente
09.2885	2905 11 00		Metanolo (alcole metilico)	595 000 t	0	1.6 — 31.12.1995
09.2887	ex 2905 50 10	* 10	2,2,2-trifluoroetano	168 t	0	1.1 — 30.6.1995
09.2889	3805 10 90		Essenza di cellulosa al solfato	15 000 t	0	1.7 — 31.12.1995
09.2891	ex 8473 30 90	* 76	Testina di lettura e scrittura, realizzata in tecnologia magneto-resistente anche montata, su un braccio portante che permette la registrazione ad una densità non inferiore a 169 piste per millimetro	70 000 pezzi	0	1.7 — 31.12.1995

*Articolo 2*

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione, la quale può adottare ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

*Articolo 3*

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dall'autorità doganale, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingente di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo permetta.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1995.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati esso li versa non appena possibile nel volume contingente corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

*Articolo 4*

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingenti corrispondenti.

*Articolo 5*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Ph. VASSEUR

---